



XI LEGISLATURA

ATTI AULA

Mozione n. **102**

“Competenza in materia di tasse automobilistiche e tributi locali”

Bagatin, Agnola, Shaurli, Moretti, Codega, Pustetto, Edera, Gregoris, Gerolin, Ukmar, Zecchinon, Da Giau, Gabrovec, Lauri, Gratton, Boem, Cremaschi, Paviotti, Rotelli, Travantut, Martines, Marsilio

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

PREMESSO che con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata abolita l'esenzione della tassa di possesso per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età che fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), non pagavano la tassa di possesso ma solo quella di circolazione, pari a € 25,82 per le auto e a € 10,33 per le moto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) dal 1° gennaio 1993 venne attribuita alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni, e in base a questa norma questi tributi vennero denominati tassa automobilistica regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali vennero demandati alle Regioni a statuto ordinario secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

TENUTO CONTO quindi che le Regioni a statuto ordinario possono legiferare in materia di tasse automobilistiche (ed infatti Regioni come Lombardia, Veneto e Toscana si stanno muovendo per confermare l'esenzione della tassa di possesso per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età, o quanto meno per una riduzione della tassa), mentre per le Regioni a statuto speciale come la nostra le tasse automobilistiche rimangono tasse erariali, quindi di competenza dello Stato e gestite dell'Agenzia delle Entrate, senza alcuna possibilità di legiferare in tal senso;

CONSIDERATO che già alcuni mesi fa si era posto un problema analogo, cioè quello dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sulle autovetture in dotazione alle Onlus, previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che non era applicabile nella nostra Regione visto che il citato articolo 21 stabiliva che solo *“i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”*;

VISTO CHE:

- la Provincia autonoma di Trento, in base all'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), ha istituito la tassa automobilistica provinciale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, facendo cessare così l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 39/1953, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;
- la Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 91 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), ha istituito la tassa automobilistica provinciale, cessando così l'applicazione nel territorio della provincia di Bolzano della "tassa automobilistica erariale";

CONSIDERATO inoltre che la Commissione Paritetica del Friuli Venezia Giulia ha reso noto che il prossimo 5 febbraio è programmata un'importante riunione per discutere la potestà regionale in materia di tributi locali, che attualmente è di esclusiva competenza statale;

Tutto ciò premesso;

impegna la Giunta regionale

- 1) ad attivarsi presso il Consiglio dei Ministri e il Ministro competente, nonché tramite la competente Commissione Paritetica, affinché venga riconosciuta anche alla nostra Regione la possibilità di legiferare in materia di tasse automobilistiche, come già fanno le Province autonome di Trento e Bolzano, trasformando la tassa automobilistica erariale in tassa automobilistica regionale;
- 2) ad attivarsi presso il Consiglio dei Ministri e il Ministro competente, nonché tramite la competente Commissione Paritetica, per ottenere la competenza sui tributi locali.

Presentata alla Presidenza il 28/01/2015